

Bonus chef, a chi spetta: le linee guida del Mise

shutterstock-601993277-f1c5f089

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (n° 216/2022) lo scorso 15 settembre, sono in vigore le misure contenute nel decreto 1° luglio 2022 del Mise (ministero dello Sviluppo Economico) a favore dei soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista.

Il decreto – che ha stanziato **3 milioni di euro** per il triennio 2021, 2022 e 2023 – si rivolge ai cuochi professionisti di alberghi (con codice Ateco prevalente **55.10.00**) e ristoranti (codici Ateco **56.10.11 e 56.10.12**), sia come lavoratori dipendenti che autonomi in possesso di **Partita Iva** che prestino la loro attività almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021. Per poter beneficiare dell'agevolazione è richiesto che il cuoco abbia la residenza o sia stabilito nel territorio dello Stato con pieno godimento dei diritti civili.

Nel dettaglio, l'intervento – definito “bonus chef” e parte dell'art. 1, commi 117 e ss. della **Legge di bilancio 2021** – si traduce nella concessione di un **credito d'imposta** – nella misura massima di 6mila euro per ciascun beneficiario – pari al 40% delle spese sostenute nel periodo intercorso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. **Queste le voci di costo – da sostenere con strumenti di pagamento tracciabili – ammesse:** acquisto di macchinari di classe energetica elevata destinati alla conservazione, lavorazione, trasformazione e cottura dei prodotti alimentari; acquisto di strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione; partecipazione a corsi di aggiornamento professionale.

Da tenere in considerazione, inoltre, la non ammissione di spese relative a **imposte e tasse**, se non quando per lo chef rappresenti **un costo effettivo non recuperabile**.

Le istruzioni per presentare l'istanza

Gli interessati all'agevolazione dovranno presentare un'istanza esclusivamente in via telematica attraverso una procedura informatica che sarà resa disponibile sul sito <https://www.incentivi.gov.it/it>, i cui termini saranno stabiliti con un successivo provvedimento della direzione generale MISE per gli incentivi alle imprese. L'istanza dovrà essere corredata dalla **documentazione giustificativa delle spese e del relativo pagamento**.

Qualora **la dotazione finanziaria non fosse sufficiente** a soddisfare tutte le richieste di agevolazione, l'importo concedibile a ciascun soggetto **sarà ridotto proporzionalmente**, sulla base del numero di istanze pervenute, senza alcuna priorità connessa al momento della presentazione della domanda.

Infine, l'articolo 10 del decreto 1° luglio 2022 stabilisce che il credito d'imposta sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione (modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate) e **potrà essere ceduto ad altri soggetti**, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

[CLICCA QUI PER CONSULTARE LA VERSIONE INTEGRALE DEL DECRETO](#)